



# COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

ORIGINALE

## DETERMINA DIRIGENZIALE AREA FINANZIARIA

UFFICIO AREA FINANZ.

N. Registro Settore 59 del 15-03-2024

N. Registro Generale 201 del 15-03-2024

**Oggetto:**

Riconoscimento Profilo di Educatore Asilo Nido CCNL "Area degli istruttori" ex Cat. C.

CIG:

## IL DIRIGENTE AREA FINANZIARIA

Vista l'allegata proposta;

Visto l'art. 51 della legge n. 142/90, e s.m.i., così come recepito dalla l.r. n. 48/91, e s.m.i.;

Visto il T.U.E.L., approvato con d. lgs. 18/08/2000, n. 267, e s.m.i.;

Vista la l.r. n. 26/93, e s.m.i.;

Visto l'O.R.EE.LL.;

Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto;

➤ Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 147 bis del d. lgs. 267/2000 e sm.i.;

## DETERMINA

Di approvare l'allegata proposta, con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Rag. ANTONINO COLLETTO

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa



# COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

## AREA FINANZIARIA

AREA FINANZ.

Proposta di determinazione n. 64 del 14-03-2024

<b>Oggetto:</b>	Riconoscimento Profilo di Educatore Asilo Nido CCNL "Area degli istruttori" ex Cat. C.
-----------------	----------------------------------------------------------------------------------------

### Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile dell'Area Finanze, Tributi e Personale

**Premesso** che L'asilo nido comunale, realtà attiva e operante nel nostro paese con l'obiettivo di soddisfare i bisogni dei piccoli cittadini e delle loro famiglie, fornisce un servizio capace di intervenire nella formazione del bambino ad integrazione del ruolo formativo della famiglia;

**Dato Atto** che, attualmente, operano sei unità di cui una con funzioni di coordinatrice e cinque dipendenti con il profilo professionale di "educatore" ed inoltre operano, svolgendo le funzioni di educatore, n. 4 dipendenti con profilo professionale di "Istruttore Amministrativo";

**Evidenziato** che per garantire una migliore assistenza ed una maggiore sicurezza, in particolar modo ai più piccoli, i bambini sono raggruppati in due sezioni, piccoli da 3 a 24 mesi e grandi da 24 mesi a 3 anni e che tutte le unità assegnate svolgono di fatto la funzione di educatrici e che le stesse sono appena sufficienti ad assicurare il rapporto bambini/dipendenti previsto dalla specifica normativa di settore;

**Precisato** che l'asilo nido è aperto da settembre a giugno dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00, orario in cui deve essere garantita la compresenza delle educatrici una delle quali è impegnata per le mansioni di coordinatrice;

**Considerato** che l'assenza dal lavoro anche di una sola persona, tenendo presente eventuali assenze per permessi e per la Legge 104, determina gravi problemi per la struttura, in quanto il restante personale non riesce a garantire adeguatamente il servizio per la delicatezza dei compiti attribuiti;

**Che** alla luce di quanto disposto dal nuovo CCNL 2019/2021, il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento, come previsto dal primo comma (prima parte) dell'art. 52 del D. Lgs. n. 165/2001, e quindi dall'art. 12, c. 4, del CCNL 16 novembre 2022;

**Che** fra le priorità inderogabili della P.A. si annoverano sia il miglioramento che la ricerca di efficienza, efficacia, economicità e rafforzamento dei servizi nel supremo interesse della collettività;

**Che** a tal fine uno degli strumenti di maggiore impatto e funzionalità è rappresentato dall'esercizio dello *ius variandi* datoriale (cioè la modifica del profilo professionale);

**Che** lo *ius variandi* costituisce espressione della potestà di modifica dell'organizzazione del lavoro, in aderenza al principio della piena fungibilità delle mansioni riconducibili all'interno della medesima categoria professionale;

**Che** in materia di pubblico impiego contrattualizzato deve escludersi l'applicazione dell'art. 2013 c.c., essendo la materia compiutamente disciplinata dal d.lgs. n. 165/2001, art. 52, (*ex multis* Cass. S.U. n. 8740/08; Cass. 16/06/2009 n. 13941 e Cass. 26/01/2017 n. 2011);

**Che** la richiamata disposizione normativa di cui all'art. 52 del d.lgs. n.165/2001, al comma 1 prevede che: *"il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ..."*;

**Che** le mansioni sono ritenute equivalenti se riconducibili nella medesima categoria contrattuale, divenendo di primaria importanza, dunque, le previsioni contenute nella contrattazione collettiva, poiché dirimenti nell'applicazione del predetto criterio dell'equivalenza formale;

**Che** l'ARAN, chiamata a pronunciarsi in merito al significato di mansioni equivalenti, ha recentemente confermato il potere unilaterale, riconosciuto alla Pubblica Amministrazione, di procedere alla modifica del profilo professionale. Ed invero, secondo l'impostazione condivisa dall'Aran, l'Amministrazione datoriale che si appresta ad adibire il lavoratore dipendente a mansioni equivalenti, esercita un potere legittimo, nel rispetto del dettato legislativo di cui all'art. 52 del T.U. pubblico impiego, nel momento in cui verifica la riconducibilità delle mansioni, sia di provenienza che di destinazione, nella medesima declaratoria di cui al contratto collettivo (*"Così ricostruita la lettura interpretativa delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro in materia di equivalenza delle mansioni, la valutazione di tale equivalenza nel caso concreto costituisce una questione di natura prettamente gestionale relativa all'esercizio del potere direttivo ed organizzativo datoriale da parte dell'Ente ...* – parere del 13.05.2020);

**Che** Il sistema di classificazione a quattro aree di cui al CCNL 2019/2021, delinea una maggiore flessibilità di impiego del personale, con l'area che viene a qualificarsi come elemento di raccordo logico-funzionale di più mansioni assimilabili per la natura dei contenuti, tenuto conto dei livelli di responsabilità e di capacità professionale richiesti per espletarle. Il concetto di equivalenza non è specificato dal contratto, tuttavia, secondo la giurisprudenza della Cassazione, il già menzionato art. 52 specifica un concetto di equivalenza "formale", ancorato cioè ad una valutazione demandata ai contratti collettivi, e non sindacabile da parte del giudice;

**Che** l'art. 12, c. 4, del CCNL 2019-2021 resta fermo, infatti, che «ogni dipendente è tenuto a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto e le mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento, fatte salve quelle per il cui espletamento siano richieste specifiche abilitazioni professionali». Si evidenzia che già l'art. 19 del CCNL 2016-2018, ora sostituito e disapplicato dall'art. 24 del CCNL 2019-2021, non prevedeva più l'indicazione, 9 nel contratto di lavoro, delle "mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione" (cfr. art. 14, c. 2, lett. d), CCNL 16 luglio 1996): il citato art. 24 prevede l'indicazione dell'"Area e profilo professionale di inquadramento".

**Vista** la volontà dell'Amministrazione Comunale di attribuire il profilo di educatore, alle quattro unità di personale come sopra richiamate, è stata manifestata con le delibere di approvazione del piano del fabbisogno del personale ed in ultimo con la delibera della G.C. n. 6 del 30-01-2024;

**Viste** le richieste da parte delle dipendenti interessate;

**Ritenuto** quindi necessario procedere al riconoscimento della qualifica di educatore come sopra specificato alle n. 4 unità che di fatto svolgono le relative mansioni;

### **PROPONE**

Di attribuire, per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono ripetute e trascritte, alle dipendenti, matricola n. 87 – n. 610 – n. 613 – n. 621, attualmente con il profilo professionale di "Istruttore Amministrativo", il profilo professionale di Istruttore educatore asilo nido e di confermare l'appartenenza all'area degli istruttori (ex cat. C) secondo le indicazioni di cui all'allegato A al CCNL 2019/2021 e secondo la decorrenza dello stesso in considerazione della volontà espressa dall'Ente con le delibere di approvazione dei piani del fabbisogno del personale;

Di dare atto che il predetto cambio di profilo professionale non comporta costi per l'Amministrazione e non incide sulla spesa del personale, in quanto i due profili sono entrambi collocati nella ex Categoria C, area degli istruttori dell'ordinamento professionale delle categorie, così come previsto dall'Allegato A del CCNL 2019/2021;

Di trasmettere il presente atto all'ufficio personale per i provvedimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Atteso che, ai fini del controllo preventivo di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa è attestata dal parere **Favorevole** reso dallo scrivente Responsabile dell'area **AREA FINANZIARIA** con la sottoscrizione del presente provvedimento ;

SAN GIOVANNI GEMINI, li 14-03-2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Rag. ANTONINO COLLETTO